

4. Cosa fare per dare vita ad una società di ingegneria

Il soggetto o i soggetti che intendono costituire una società per lo svolgimento di attività di ingegneria e architettura, ad esempio una società a responsabilità limitata, deve sottoscrivere un **capitale minimo** di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario (per i giovani fino a 35 anni il nuovo art. 2463-bis del codice civile prevede un euro di capitale sociale) e sottoscrivere l'“**atto costitutivo**” di fronte ad un Notaio.

Va peraltro segnalato che la riforma del diritto societario ha innovato la disciplina dell'atto costitutivo, eliminando ogni riferimento allo statuto. (in particolare l'art. 2463, al punto 7, adesso stabilisce che “le norme relative al funzionamento della società” siano indicate nell'atto costitutivo e lo stesso articolo non fa più rinvio all'art. 2328, terzo comma, che stabilisce per le spa che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, “costituisce parte integrante dell'atto costitutivo”). In tema di società per azioni, invece, il legislatore interviene in senso opposto prevedendo lo “statuto” che “costituisce parte integrante dell'atto costitutivo” (art. 2328, terzo comma).

Ancorchè, quindi, rispetto al passato, non sembri più obbligatorio per le Srl redigere lo “**statuto**“, si ritiene in ogni caso preferibile e consigliabile farlo.

L'atto costitutivo va depositato, entro venti giorni dalla stipula, **presso il registro delle imprese** sito nella città dove ha sede legale la neo-costituita società. In genere di questo se ne occupa il Notaio incaricato, che ha anche cura di trasmettere ai soci il numero di partita iva della società reperito, appunto, dal registro delle imprese. Alla registrazione consegue poi l'**iscrizione alla Camera di Commercio** locale.

La società di ingegneria, in base all'articolo 254 del DPR 207/2010, provvede poi alla **nomina del direttore tecnico, laddove abbia intenzione di operare nel settore pubblico.**

A tale riguardo va tenuto presente che la **nomina deve comunque risultare da un atto ufficiale della società** (anche a fini di verifica dell'AVCP o della stazione appaltante).

Dalla lettura della norma regolamentare non si desume che il professionista che la società indica debba essere un dipendente, potendo essere anche un consulente, ancorché ciò sia poco opportuno dati i compiti e le funzioni ad esso attribuite.

Di norma il direttore tecnico è un socio, o un dipendente della società.

Sempre ai sensi dell'articolo 254 del DPR 207/2010, la società di ingegneria, così come la società di professionisti, deve procedere alla **comunicazione dei dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**¹, obbligatoria soltanto per le società che intendono candidarsi all'aggiudicazione

¹ L'AVCP, con la determinazione n. 7 del 16 novembre 2006, ha affermato che “Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53, comma 3 e 54 del D.P.R. 554/99 (oggi art. 254 del Dpr 207/2010, n.d.r.), prevedono a carico delle società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle società professionali l'obbligo di comunicazione all'Autorità dei dati relativi all'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità nonché dei relativi costi da evidenziare in apposito allegato al conto economico. Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica di cui all'articolo 50 del medesimo D.P.R. 554/99. Tuttavia, ai fini della verifica dell'obbligo alla trasmissione degli elementi informativi previsti dalla norma, appare decisiva la circostanza che le prestazioni svolte dalla società rientrino nei servizi di ingegneria e architettura così come dettagliati nella classificazione delle attività operata dall'Autorità e rinvenibile nella sezione - Società d'ingegneria e professionali - sul sito istituzionale. Tuttavia, le società di ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attività. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni successiva variazione, devono essere comunicate all'Autorità entro 30 giorni.

di incarichi da parte di committenti pubblici o di soggetti comunque tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici², si rinvia al sito dell'Authority ove sono previste le modalità per far fronte a tali obblighi:

(<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato/SocietaIngProfessionali>).

Un ulteriore adempimento, conseguente a quanto previsto dall'articolo 90 del Codice, è costituito dall'iscrizione della società presso la Cassa di previdenza "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in funzione dell'iscrizione all'albo professionale" ai fini del **versamento a – generalmente - Inarcassa del cosiddetto contributo oggettivo** (il 4% che si espone in fattura al committente e ogni anno si versa a alla Cassa di previdenza).

A tale proposito si rinvia a quanto specificato dalla Cassa (<http://www.inarcassa.it/site/Home/RegoleperleSocieta.html>), con l'avvertenza che l'irregolarità contributiva risulta elemento ostativo (causa di esclusione) alla partecipazione a gare di appalto di servizi di ingegneria e architettura.

Infine la società di ingegneria, ai sensi dell'art. 111 del Codice dei contratti, deve produrre al committente una **polizza di responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della attività professionale** (la c.d. "**polizza Merloni**") che, per ogni incarico, avrà durata fino all'emissione del certificato di collaudo e servirà, in particolare, a coprire le spese sostenute dalla stazione appaltante per errori o omissioni della progettazione.

In generale la società di ingegneria stipula sempre una più generale **polizza di responsabilità civile professionale**, diversa dalla "polizza Merloni", e che vale per tutti i committenti, pubblici e privati, con la quale assicura i professionisti che operano all'interno della propria struttura.

... omissis .. L'Authority ha provveduto nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito casellario informatizzato delle società di ingegneria e professionali. Tale Casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle società di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato. Le società di ingegneria e professionali che accedono al sistema informativo dell'Authority - "sezione Società d'Ingegneria e Professionali" - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso, sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni riguardanti: l'organigramma della società; le attività svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria; (Art. 50 del D.P.R. n. 554/99) e le eventuali attività diverse (Art. 53 del D.P.R. n. 554/99); la capacità economica e finanziaria (costo della struttura per la progettazione e fatturato delle attività relative ai servizi di cui all'Art. 50 del D.P.R. n. 554/99)".

² In ordine alle indicazioni che l'AVCP ha fornito con la deliberazione n. 7 del 16 novembre 2006 si richiamano le seguenti considerazioni conclusive del Consiglio dell'AVCP: "Il Consiglio dispone quanto segue:

1) le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le società professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Authority;

2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99 entro 30 giorni dalla loro costituzione;

3) le società di ingegneria e professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, già operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che intendano partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 50 del DPR 554/99, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 1) entro 30 giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi;

4) non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Authority le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonché gli studi professionali;

5) restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa già pubblicate sul sito internet dell'Authority all'indirizzo web <http://www.avcp.it>, nella sezione "Società di ingegneria e professionali".